



la tua mobilità



Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile
Natanti a Motore e Motori Amovibili

Nuova 1ª Global Linea Natanti

Modello 14-000000108 - Ed. 01.07.2017

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA
DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione



NUOVA MAA

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



INDICE

	PAG.
Nota Informativa	1 di 15
Condizioni Generali di Assicurazione	1 di 29
Sezione I - Condizioni di Assicurazione per la Garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria	2 di 29
Sezione II - Condizioni di Assicurazione per la Garanzia di Responsabilità Civile relativa a Natanti non soggetti all'obbligo di Assicurazione	9 di 29
Vincoli	15 di 29
Condizioni Aggiuntive alla Garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria	18 di 29
Condizioni Aggiuntive alla Garanzia di Responsabilità Civile per Natanti non soggetti all'obbligo di Assicurazione	22 di 29
Fonti Normative	24 di 29
Informativa al Cliente	1 di 4



NOTA INFORMATIVA PER NATANTI E MOTORI AMOVIBILI PRODOTTO NUOVA 1ª GLOBAL

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA PER I NATANTI

**(Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del
7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010)**



La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Ricordiamo che presso i nostri punti vendita o accedendo al nostro sito internet è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla *Tariffa* e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.

Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).

Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-7096584, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica info-danni@unipolsai.it.

È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2015, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.561.726.646,53, con capitale sociale pari ad € 2.031.445.959,93 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.973.947.985,60. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2015, determinato come rapporto tra l'ammontare del capitale disponibile e l'ammontare del capitale richiesto dalla normativa vigente alla medesima data, riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,96. [L'indice di solvibilità riferito alla gestione Vita è pari a 1,99]. Si evidenzia che in data 1 gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), introdotta nell'ordinamento giuridico italiano dal Decreto Legislativo 12 maggio 2015. n. 74 - che ha recepito la Direttiva 2009/138/CE e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) - e dagli Atti Delegati, emanati con Regolamento Delegato UE n. 35/2015, che integrano la direttiva citata. Sulla base della nuova disciplina Solvency II, che innova profondamente i criteri di determinazione del capitale disponibile e del capitale richiesto, l'indice di solvibilità di UnipolSai alla data del 1° gennaio 2016 è pari a 2,15.



B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

ALAGGIO

Manovra per portare un'imbarcazione all'asciutto.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'Assicuratore.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il *Natante/Motore Amovibile*



contro il corrispettivo di un canone periodico.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un *Natante/Motore Amovibile* affidatogli in locazione.

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore.

MORA

Periodo massimo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* – successive alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.

È previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

Alla luce dell'articolo 170 bis del *Codice* la garanzia è operante fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale

MOTORE AMOVIBILE

Il motore idoneo ad essere applicato di volta in volta a scafi diversi.

NATANTE

L'imbarcazione ad uso privato o l'unità da diporto che il *Contraente* ha indicato in *Polizza*.

NORME TARIFFARIE

Le norme di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa*, nonché gli sconti, gli aumenti ed i *Premi* applicabili in casi particolari.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* presta la garanzia assicurativa.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.



PREMIO NETTO

Somma dovuta dal *Contraente* a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* al netto dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

PROPRIETARIO DEL *NATANTE/MOTORE AMOVIBILE*

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

SETTORE I (NATANTE DEL)

Le unità assicurabili del *Settore I* si distinguono in:

- tutte le unità da diporto munite di motore (amovibile e/o inamovibile), come definite all'art. 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172);
- unità adibite ad uso privato diverse dal diporto fino a 25 tonnellate (25.000 kg) di stazza lorda, munite di motore inamovibile di potenza superiore a 3 cv fiscali motori amovibili di qualsiasi potenza.

SETTORE II (NATANTE DEL)

Sono le unità fino a 25 tonnellate (25.000 kg) di stazza lorda adibite al servizio pubblico di trasporto di persone (escluse le aziende municipalizzate di trasporto), munite di motore inamovibile di potenza superiore a 3 cv fiscali.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

TARIFFA

L'insieme dei fattori di *Rischio* che concorrono a definire il *Premio* RC Natanti determinato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* in vigore al momento della stipulazione o dell'eventuale rinnovo del contratto.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.



UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

VARO

Manovra per portare un *Natante* in acqua.

3. Coperture assicurative offerte

La copertura offerta assicura i *Rischi* della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione per i possibili danni da lesioni personali involontariamente cagionati a *Terzi* dalla navigazione o giacenza in acqua del *Natante* da assicurare o di quello al quale il *Motore Amovibile* da assicurare sia di volta in volta applicato (per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione I).

Nella Sezione II delle Condizioni Generali di Assicurazione viene prevista l'assicurazione della responsabilità civile anche per i natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione (per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione II).

AVVERTENZA

Non sono coperti i danni causati dalla partecipazione del Natante a gare o competizioni sportive, salvo che si tratti di regate veliche (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione I).

AVVERTENZA

Esclusioni e rivalsa

Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell'articolo 144 del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro.

Alcune esclusioni di garanzia, tuttavia, potranno essere eliminate dietro pagamento di un sovrappremio. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli articoli 2 "Esclusioni e rivalsa" e 6 "Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione I.

Segnaliamo infine che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio.

**AVVERTENZA**

Ricordiamo che qualora sia pattuita l'applicazione di una Franchigia fissa, si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l'importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esempio, se è stata pattuita una Franchigia di € 75, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l'intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 50 si dovrà rimborsare quest'ultimo importo.

Ricordiamo inoltre che i Massimali riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali "Condizioni Aggiuntive" acquistate (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione I).

AVVERTENZA

Come previsto dall'art. 170 bis del Codice, il contratto, di durata annuale (o su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

Le relative garanzie saranno operanti fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo RC *Natanti* eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

3.1 Estensioni della copertura

La copertura è da intendersi estesa, come previsto dall'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" ai danni causati a *Terzi* durante:

- la navigazione o giacenza in acque private del *Natante/Motore Amovibile*;
- le operazioni di *Varo, Alaggio*, trasporto e giacenza sulla terraferma del *Natante*, compresi i danni da *Incendio* del *Natante*;
- l'attività idrosciatoria, il traino di paracadute ascensionale o deltaplano, compresi i danni alla persona trainata.

È altresì compresa la responsabilità civile dei trasportati sul *Natante* per i danni cagionati a *Terzi* non trasportati in relazione a fatti connessi con la navigazione o



giacenza in acqua del *Natante*, nei limiti indicati al punto 5 dell'articolo 1 – “Oggetto dell'assicurazione”.

Dietro pagamento di un sovrappremio è inoltre possibile estendere la copertura a *Rischi* non compresi nell'assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:

A) Estensione della garanzia oltre i limiti della navigazione;

B) Danni a cose ed animali di *Terzi* non trasportati;

C) Danni a cose di *Terzi* trasportati su *Natanti* adibiti a trasporto pubblico di persone;

D) Danni a cose ed animali di *Terzi* non trasportati e danni a cose di *Terzi* trasportati su *Natanti* adibiti al trasporto pubblico di persone;

H) Danni a cose di *Terzi* trasportati;

K) Rinuncia alla rivalsa per i *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle suddette Condizioni Aggiuntive.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Si ricorda che la garanzia non copre:

- . i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
- . i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) il *Proprietario* del *Natante/Motore Amovibile*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il *Locatario* nel caso di *Natante* concessa in *Leasing*;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'*Assicurato* sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al capitolo “Fonti Normative RCA” del contratto



di assicurazione ed all'articolo 129 del Codice.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità

AVVERTENZA

Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione.

AVVERTENZA

In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potrebbero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 6 "Determinazione del premio-comunicazioni del Contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive dovranno essere pagate alle successive scadenze, salvo diversi accordi, presso l'Agenzia o il Punto di Vendita al quale è assegnato il contratto (articolo 4 - "*Pagamento del premio e decorrenza della garanzia*" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Il *Premio* può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'articolo 47 del Regolamento IVASS n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l'intermediario.

Si segnala che il *Premio* viene determinato sulla base di alcuni parametri previsti dalla *Tariffa*, come per esempio i *cavalli fiscali del motore*.

L'importo del premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* all'intermediario.

La periodicità di pagamento del *Premio* è annuale. È prevista la possibilità di frazionare il *Premio* in rate trimestrali, quadrimestrali o semestrali con le maggiorazioni rispettivamente del 5,1%, 4,3%, 3,6% sul *Premio* annuo lordo. L'eventuale frazionamento è indicato in *Polizza*.

AVVERTENZA

Si ricorda che in caso di trasferimento della proprietà del Natante/Motore Amovibile si può ottenere la restituzione della parte di Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 7 "Trasferimento della proprietà del Natante/Motore Amovibile").



7. Recesso

La previsione del diritto di recesso, prevista nello schema di Nota Informativa di cui all'allegato 9 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, è da intendersi superata in forza dell'art. 170 bis del Codice, che ha introdotto il divieto del rinnovo tacito per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di *Premio*, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il *Terzo* ha richiesto il risarcimento all'*Assicurato* o ha promosso contro questo l'azione.

Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro si rimanda all'avvertenza di cui al successivo punto 10.

9. Regime fiscale

Sul *Premio* imponibile di *Polizza* si applicano gli oneri fiscali in base alle aliquote sotto riportate e parafiscali (contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5% del *Premio* RC) che sono a carico del *Contraente* e che, in base alla normativa vigente, sono soggetti alle seguenti aliquote:

Garanzia	Aliquota
Responsabilità Civile (imbarcazioni/motori amovibili soggetti all'obbligo di assicurazione comprese le relative Condizioni Aggiuntive A, B, C e D)	12,5 %
RC natanti (imbarcazioni non soggette all'obbligo comprese le relative Condizioni Aggiuntive F e G)	7,5%



C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

10. Procedura per il risarcimento del danno

Ai sensi dell'articolo 144 del *Codice* in caso di *Sinistro* il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per i quali è stata stipulata l'assicurazione.

AVVERTENZA:

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 8 "Modalità per la Denuncia dei Sinistri").

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della *Denuncia* del *Sinistro* come sopra indicati può comportare per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta *Denuncia* del *Sinistro*, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 148 del *Codice*, l'impresa deve formulare l'offerta, oppure comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato

In caso di *Sinistri* mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma del citato articolo 148 del *Codice*.

L'impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione o, qualora non sia pervenuta alcuna risposta, entro quindici giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde comunque la somma offerta entro trenta giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell'ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro i quali l'impresa deve procedere all'offerta oppure comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell'articolo 148 del *Codice*.



Ricordiamo che sul sito internet di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* (www.unipolsai.it) è possibile trovare l'indicazione del centro di liquidazione *Sinistri* territorialmente competente.

11. Incidenti con controparti estere

In caso di *Sinistro* avvenuto in acque territoriali italiane con un *Natante* immatricolato o registrato all'estero, oppure con un *Motore Amovibile* munito di certificato di uso straniero o altro documento equivalente emesso all'estero, in relazione ai quali risulta assolto l'obbligo di assicurazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 125 del *Codice* e dell'articolo 8 del Decreto Ministeriale n° 86/2008, al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti, ci si potrà rivolgere a seconda dei casi:

- > all'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, qualora il *Natante/Motore Amovibile* estero disponga di Certificato Internazionale di Assicurazione rilasciato dagli Uffici Nazionali di Assicurazione di Germania, Austria e Slovenia.
- > all'impresa italiana che assicura il *Natante/Motore Amovibile* estero ai sensi delle lettere a) e d) dell'articolo 8 del Decreto Ministeriale n° 86/2008;
- > all'impresa italiana con cui l'impresa di assicurazione del *Natante/Motore Amovibile* responsabile del *Sinistro* ha concluso un'apposita convenzione per la gestione e la liquidazione dei *Sinistri* avvenuti in Italia;
- > all'impresa di assicurazione del *Natante/Motore Amovibile* responsabile del *Sinistro* abilitata o autorizzata ad esercitare in Italia.

In caso di *Sinistro* avvenuto al di fuori delle acque territoriali italiane, invece, occorrerà fare riferimento alla normativa dei diversi Stati ed alla normativa comune ai paesi dell'Unione Europea.

12. Accesso agli atti dell'impresa

Ricordiamo che i *Contraenti* e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.

Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell'articolo 148 del *Codice* – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l'impresa abbia presentato denuncia o querela.

Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all'esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia



a quanto previsto dall'articolo 146 del *Codice* e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, rinviando all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008.

Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all'impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta, oppure gli elementi che ne consentano comunque l'individuazione.

L'impresa deve comunicare al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d'accesso entro quindici giorni dalla ricezione.

L'impresa comunica al richiedente l'atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell'ufficio competente nella trattazione del *Sinistro*, il luogo in cui effettuare l'accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.

Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il rifiuto o la limitazione dell'accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

13. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Agenzia di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi



di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoiazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;



- procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.unipolsai.it;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale

Matteo Laterza

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO



NATANTI A MOTORE E MOTORI AMOVIBILI - RC dell'obbligo e non dell'obbligo - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE



SEZIONE I - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

(Ai sensi degli articoli 123 e seguenti del *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005- "Nuovo Codice delle Assicurazioni private"*)

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, in conformità alle norme del *Codice*, i *Rischi* della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni **da lesioni personali** involontariamente cagionati a *Terzi* dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del *Natante* descritto in *Polizza* o di quello al quale il *Motore Amovibile* descritto in *Polizza* sia di volta in volta applicato.

L'assicurazione copre anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private del *Natante* assicurato o di quello al quale il *Motore Amovibile* assicurato viene applicato;
2. **PER I NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA:** la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati *Terzi* l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
3. **I DANNI PROVOCATI A TERRA** dal *Natante*, ossia i danni cagionati a *Terzi* in conseguenza delle operazioni di *Varo*, *Alaggio*, trasporto e giacenza sulla terraferma del medesimo ivi compresi quelli cagionati dall'*Incendio* del *Natante* comunque verificatosi. Per gli hovercraft la garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua;
4. la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati a *Terzi*, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosciatoria, di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano;
5. la responsabilità civile dei trasportati sul *Natante* indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* non trasportati in relazione a fatti connessi con la navigazione o la giacenza in acqua del *Natante* assicurato. **La garanzia è prestata fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 300.000 per ogni Sinistro.**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e della relativa *Premessa*, i *Rischi* non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in *Polizza*. **In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.**



L'assicurazione non comprende i *Rischi* della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del *Natante/Motore Amovibile* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

ARTICOLO 2 - **ESCLUSIONI E RIVALSA**

Salvo che non sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante:

- nel caso di *Natanti* adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di *Natanti* con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- se il conducente al momento del *Sinistro* guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del conducente;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; tuttavia **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del *Sinistro*:
 - il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
 - **il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del *Sinistro*,** salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Natante* assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse a tale navigazione.**

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del *Codice*, **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al *Terzo* in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Limitatamente ai **DANNI PROVOCATI A TERRA** (*articolo 1, punto 3*) l'assicurazione inoltre non è operante salvo che sia diversamente convenuto:

- per i danni cagionati ai dipendenti dell'*Assicurato* addetti al servizio del *Natante*;
- per i danni alle cose che l'*Assicurato* detiene a qualsiasi titolo;



- per i danni alle cose lasciate a bordo da ospiti o dipendenti addetti al servizio del *Natante*;
- per i danni cagionati al mezzo che effettua il trasporto ed alle cose che si trovano sul medesimo, sia durante il trasporto stesso che durante le operazioni di carico e scarico.

In tutti i casi in cui la garanzia **DANNI PROVOCATI A TERRA** non sia operante **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** non corrisponderà alcun indennizzo, poiché non trova applicazione l'articolo 144 del Codice.

ARTICOLO 3 - LIMITI DI NAVIGAZIONE

L'assicurazione vale:

- in acqua: per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei Paesi europei;
- a terra: nei Paesi affacciatisi sul mare Mediterraneo e nella Svizzera.

ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI**, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la Società.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 5 - COMUNICAZIONE DEL NUOVO PREMIO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI in occasione delle scadenze annuali del contratto mette a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di *Premio*, presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al *Natante* o al



Motore amovibile assicurato ed al suo utilizzo, nonché al *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, al *Locatario*), al *Contraente* ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa.

In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del *Contraente*, oppure da parte dell'*Assicurato* se persona diversa dal *Contraente*, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione, **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al *Terzo*, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE / MOTORE AMOVIBILE

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** l'eventuale trasferimento di proprietà del *Natante/Motore Amovibile*, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO NATANTE/MOTORE AMOVIBILE

L'alienante, **previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno relativi al *Natante/Motore Amovibile* alienato**, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro *Natante/Motore Amovibile* soggetto all'obbligo di assicurazione di sua proprietà o di un suo *Famigliare convivente*: in questo caso **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** procede all'eventuale conguaglio del *Premio* della annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del *Natante/Motore Amovibile* in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al *Natante/Motore Amovibile* alienato viene ceduto all'acquirente, **il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.**

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbli-



go di disdetta. La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

Per l'assicurazione dello stesso *Natante/Motore Amovibile* il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; **in tal caso il *Contraente* deve darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo contestualmente il certificato di assicurazione e contrassegno.** UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e purché i predetti documenti siano stati restituiti.**

Il contratto si risolve, senza rimborso del *Premio netto*, anche nel caso di documentata consegna del *Natante/Motore Amovibile* in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione ed il contrassegno.** In caso di successivo trasferimento di proprietà del *Natante/Motore Amovibile* stesso il *Contraente* ha diritto al rimborso del *Premio netto* pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del *Natante/Motore Amovibile*.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La *Denuncia* del *Sinistro* deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il *Sinistro* stesso si è verificato o l'*Assicurato* ne è venuto a conoscenza e deve contenere: il numero della *Polizza*, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla *Denuncia* devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della *Denuncia* del *Sinistro* come sopra indicati può comportare per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta *Denuncia* del *Sinistro*, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI può assumere a nome dell'*Assicurato* la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:



- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* e il *Contraente* e/o *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute all'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* lo richieda.

ARTICOLO 10 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto, ha durata annuale o su richiesta dell'*Assicurato* di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

Qualora il contratto venga emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 11 - *CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO*

I contratti di durata inferiore all'anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà o di consegna in conto vendita del *Natante/Motore Amovibile*.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 12 - *RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL NATANTE / MOTORE AMOVIBILE*

In caso di furto del *Natante/Motore Amovibile* il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. **Il *Contraente* deve darne notizia a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.**

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.



ARTICOLO 13 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE – DUPLICATO DI POLIZZA

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, o del contrassegno, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* vi provvede **previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio.**

Nel caso in cui il certificato di assicurazione o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese del Contraente.**

Se la perdita del certificato di assicurazione o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento **il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

Ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rilascia un duplicato o una copia **su richiesta ed a spese del Contraente e può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.**

Se la perdita della *Polizza* sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, **il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

ARTICOLO 14 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*.

ARTICOLO 15 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (*Codice del Consumo*), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto oppure quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

ARTICOLO 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



SEZIONE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE RELATIVA A NATANTI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura i *Rischi* della responsabilità civile impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni **da lesioni personali** involontariamente cagionati a *Terzi* dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del *Natante* descritto in *Polizza*. L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private del *Natante* assicurato;
2. **PER I NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA**: la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati *Terzi* l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI inoltre assicura i *Rischi* definiti nelle "Condizioni Aggiuntive" in quanto tali condizioni siano state espressamente richiamate in *Polizza*.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, i *Massimali* convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza della garanzia principale e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i *Rischi* della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del *Natante* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

Salvo che sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante, e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non corrisponderà alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- nel caso di *Natanti* adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di *Natanti* con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- se il *Natante* si trovi in navigazione al di fuori dei limiti previsti dalla licenza di navigazione;



- in caso di innavigabilità (*assenza dei presupposti e delle caratteristiche necessarie per navigare in condizioni di sicurezza*) del *Natante*;
- se il conducente al momento del *Sinistro* guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- nel caso di danni subiti dai componenti dell'equipaggio;
- se i danni sono derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo di attrezzature o impianti installati sul *Natante*, che non siano finalizzati a rendere possibile la navigazione o giacenza in acqua di quest'ultimo;
- danni causati dalle reti sommerse;
- danni causati al *Natante* rimorchiato ed alle persone su quest'ultimo trasportate;
- in caso di dolo del conducente;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; tuttavia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del *Sinistro*:
 - il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
 - il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del *Sinistro*,** salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Natante* assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse a tale navigazione.**

ARTICOLO 3 - LIMITI DI NAVIGAZIONE

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, per le acque interne italiane e per quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.

ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

Il pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, va eseguito presso l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Se, alla scadenza annuale, il *Contraente* non paga il *Premio* si applica il disposto dell'articolo 5 - **Adeguamento del premio**. Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito rinnovo, **ha facoltà di modificare il *Premio* precedentemente convenuto**, mettendo a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di *Premio*, presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. **Il pagamento da parte del *Contraente* del nuovo *Premio* proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.**

Nel caso in cui il *Contraente* non intenda accettare il nuovo *Premio* potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il *Premio*. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al *Natante* assicurato ed al suo utilizzo, nonché al *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, al *Locatario*), al *Contraente* ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa.

In caso di comunicazioni inesatte o reticenti da parte del *Contraente*, oppure da parte dell'*Assicurato* se persona diversa dal *Contraente*, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE

Nel caso di trasferimento della proprietà del *Natante*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO NATANTE

L'alienante può chiedere che il contratto relativo al *Natante* alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per un altro *Natante* non soggetto all'obbligo di assicurazione di sua proprietà o di un suo *Famigliare convivente*: **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta, comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio*.** **In caso di diminuzione del *Premio* UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non effettua alcun rimborso, ma procede all'adeguamento delle eventuali rate successive.**



In caso di consegna del *Natante* in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al *Natante* alienato viene ceduto all'acquirente, **il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.** Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso *Natante* il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; **in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo contestualmente il certificato di assicurazione e contrassegno.** UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e purché i predetti documenti siano stati restituiti.**

Il contratto si risolve, senza rimborso del *Premio netto*, anche nel caso di documentata consegna del *Natante* in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI i predetti documenti.** In caso di successivo trasferimento di proprietà del *Natante* stesso il *Contraente* ha diritto al rimborso del *Premio netto* pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del *Natante*.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La *Denuncia* del *Sinistro* deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il *Sinistro* stesso si è verificato o l'*Assicurato* ne è venuto a conoscenza e deve contenere: il numero della *Polizza*, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla *Denuncia* devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della *Denuncia* del *Sinistro* come sopra indicati può comportare per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta *Denuncia* del *Sinistro*, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI può assumere a nome dell'*Assicurato* la gestione delle ver-



tenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* e il *Contraente* e/o *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute all'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* lo richieda.

ARTICOLO 10 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Durata

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza.

Se l'assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni) il *Premio* viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in polizza. Pertanto, ai sensi dell'art. 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il *Contraente* potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, il *Contraente* non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Il *Premio* esposto in *Polizza* è già comprensivo della suddetta riduzione.

Disdetta

Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, **la sua eventuale disdetta deve essere inviata – con raccomandata o con telefax – almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in Polizza.** In questo caso il contratto cessa alla sua naturale scadenza. **Salvo quanto previsto, relativamente al *Premio*, dall'articolo 5 - Adeguamento del Premio,** in mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 11 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

È escluso il tacito rinnovo.



È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà o di consegna in conto vendita del *Natante*.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 12 – FURTO, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA O PERDITA TOTALE DEL NATANTE

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o perdita totale del *Natante* indicato in *Polizza* è comunque dovuto per intero dal *Contraente* il *Premio* residuo, relativo all'intero *Periodo di assicurazione* contrattualmente previsto, indipendentemente dall'eventuale rateizzazione del *Premio* stesso.

L'assicurazione di un altro *Natante* potrà essere prestata previa sottoscrizione di un nuovo contratto e con relativo pagamento del *Premio*.

In caso di *furto, rapina o appropriazione indebita* il *Contraente* deve far pervenire, all'Agenzia o al Punto di Vendita **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** ai quali è assegnato il contratto, copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Negli altri casi di perdita totale il *Contraente* deve comprovare la stessa con idonea documentazione.

ARTICOLO 13 - DUPLICATO DI POLIZZA

Ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** rilascia un duplicato o una copia della *Polizza* **su richiesta ed a spese del *Contraente* e può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.**

Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, **il *Contraente* deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

ARTICOLO 14 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato da **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI**.

ARTICOLO 15 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (*Codice del consumo*), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto oppure quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

ARTICOLO 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



VINCOLI

CLAUSOLE

I) PER I NATANTI/MOTORI AMOVIBILI LOCATI IN *LEASING*

CLAUSOLA N.1 (*pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing*)

La *Polizza* è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario nei pubblici registri del *Natante/Motore Amovibile* concesso in *Leasing* al *Contraente*; pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Natante/Motore amovibile* indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al *Natante/Motore Amovibile* assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto *Natante/Motore Amovibile* e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa che il *Premio* della *Polizza* è stato versato in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* e **che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.**

CLAUSOLA N.2 (*pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing*)

La *Polizza* è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario nei pubblici registri del *Natante/Motore Amovibile* concesso in *Leasing* al *Contraente*; pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Natante/Motore Amovibile* indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario, qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.

Nel caso di contratto con tacito rinnovo, possibile solo per *Natanti* non soggetti



all'obbligo di assicurazione:

- **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al *Contraente* e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax;
- fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* potrà avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al *Natante/Motore Amovibile* assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto *Natante/Motore Amovibile* e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

II) PER I NATANTI/MOTORI AMOVIBILI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

CLAUSOLA N.3 (*pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale*)

La *Polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** si obbliga per la durata della *Polizza* stessa, indipendentemente dalle risultanze dei pubblici registri:

- a) **a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Natante/Motore Amovibile* indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) **a non pagare, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al *Natante/Motore Amovibile* assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata,** contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin da ora autorizzato dal *Contraente*.

Si precisa che il *Premio* della *Polizza* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* e che **il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.**

CLAUSOLA N.4 (*pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale*)

La *Polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vinco-



latario in essa indicata e pertanto *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa, indipendentemente dalle risultanze dei pubblici registri:

- a) **a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Natante/Motore amovibile* indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) **a non pagare, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al *Natante/Motore Amovibile* assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata,** contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

Nel caso di contratto con tacito rinnovo, possibile solo per *Natanti* non soggetti all'obbligo di assicurazione:

- *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al *Contraente* e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax;
- fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* potrà avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.



CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA (Valide soltanto se espressamente richiamate in *Polizza*)



Premessa

L'assicurazione dei *Rischi* indicati nelle sotto estese *Condizioni Aggiuntive* è regolata dalle *Condizioni Generali di Assicurazione riportate nella precedente Sezione I*.

Tuttavia, in deroga all'articolo 2 secondo comma- Esclusioni e rivalsa, nei casi nei quali le Condizioni Aggiuntive non siano operanti, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non corrisponderà alcun indennizzo, poiché non trova applicazione l'articolo 144 del Codice.

A) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione

Fermo restando quanto è previsto all'articolo 3 - "Limiti di navigazione", l'assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

B) Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose ed animali di Terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del *Natante* assicurato o di quello al quale il *Motore Amovibile* assicurato viene applicato.

Per i Natanti del Settore II il limite dell'obbligazione per danni a cose od animali di Terzi non trasportati è pari al 10% del Massimale per Sinistro.

In caso di Sinistro rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia fissa ed assoluta pari a:

Settore I	Settore II
€ 75 per Natanti con potenza fiscale fino a 90 cv	€ 75
€ 150 per Natanti con potenza fiscale oltre a 90 cv.	

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti dell'eventuale Franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del *Natante* od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

C) Danni a cose di Terzi trasportati su Natanti adibiti a trasporto pubblico di persone (Settore II)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del *Natante* agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati. **Sono esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo pre-**



zioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni derivanti da *Incendio*, da furto o da smarrimento.

Il limite dell'obbligazione per danni a cose di *Terzi* trasportati è pari al 5% del *Massimale* per *Sinistro*.

La garanzia è prestata, per ogni *Terzo* danneggiato, entro il *Massimale* di € 300.

D) Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati e danni a cose di Terzi trasportati su Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

Il limite dell'obbligazione per danni a cose od animali è pari al 10% del *Massimale* per *Sinistro*.

1) Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose ed animali di *Terzi* dalla navigazione o giacenza in acqua del *Natante* assicurato o di quello al quale il *Motore Amovibile* assicurato viene applicato.

In caso di *Sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato* una *Franchigia* fissa ed assoluta pari a € 75.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti dell'eventuale *Franchigia*.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del *Natante* od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

2) Danni a cose di Terzi trasportati su Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone (Settore II)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del *Natante* agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati. Sono esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni derivanti da *Incendio*, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata, per ogni *Terzo* danneggiato, entro il *Massimale* di € 300.

H) Danni a cose di Terzi trasportati

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente



cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del *Natante*, o di quello al quale il *Motore Amovibile* assicurato viene applicato, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati. **Sono esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni derivanti da Incendio, da furto o da smarrimento. In caso di Sinistro rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia fissa ed assoluta pari a € 75.**

La garanzia è prestata, per ogni Terzo danneggiato, entro il Massimale di € 300.

K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.



**CONDIZIONI AGGIUNTIVE
ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
PER NATANTI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI
ASSICURAZIONE**
(Valide soltanto se espressamente richiamate in *Polizza*)



Premessa

L'assicurazione dei *Rischi* indicati nelle sotto indicate *Condizioni Aggiuntive* è regolata dalle *Condizioni Generali di Assicurazione riportate nella precedente Sezione II*.

F) Danni a cose di Terzi trasportati su Natanti ad uso privato (esclusi noleggio e locazione)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del *Natante* agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati. **Sono esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni derivanti da *Incendio*, da furto o da smarrimento.**

La garanzia è prestata, per ogni *Terzo* danneggiato, entro il *Massimale* di € 300.

G) Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose ed animali di *Terzi* dalla navigazione o giacenza in acqua del *Natante* assicurato.

In caso di *Sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato* una *Franchigia* fissa ed assoluta pari a € 75.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti dell'eventuale *Franchigia*.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose che si trovino a bordo del *Natante* ed alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.



FONTI NORMATIVE

**CODICE CIVILE****Articolo 1888 - Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.



Articolo 1898 - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e se fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

(...)

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.



**Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005
(CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)**

Art. 123 - Natanti

1. *Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.*
2. *Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.*
3. *L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.*
4. *Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.*

Art. 129 - Soggetti esclusi dall'assicurazione

1. *Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.*
2. *Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:*
 - a) *i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;*
 - b) *il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i*



discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

- c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 144 - Azione diretta del danneggiato

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 170-bis. - (Durata del contratto)

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.



***Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005
(CODICE DEL CONSUMO)***

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
(...)*



INFORMATIVA AL CLIENTE SULL'USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI

**Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia
di protezione dei dati personali**



Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione⁽³⁾; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità estremamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti, ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano⁽⁶⁾ o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁴⁾.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano.



e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it.

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il suo agente/intermediario, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

NOTE

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali, che possono essere trattati, senza il consenso dell'interessato, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge e/o dell'autorizzazione generale n. 7 del Garante.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e co-assicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra



Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per il riscontro.

- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Rischio). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al D. Lgs. 196/2003 ed alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.
- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.

